

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 1997 *

«Dipendenti – Rapporto informativo – Reclamo – Silenzio rifiuto –
Irricevibilità manifesta del ricorso»

Nella causa T-63/96,

Augusto Fichtner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Besozzo, Varese, rappresentato dall'avv. Vincenzo Salvatore, del foro di Pavia,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 1996 che respinge esplicitamente il reclamo del ricorrente del 14 febbraio 1995 avverso il rapporto informativo sulla sua attività nel periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993 e, dall'altro, il riconoscimento del diritto al risarcimento per i pregiudizi materiali e morali che il ricorrente asserisce di aver subito,

* Lingua processuale: l'italiano.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D.Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Sfondo giuridico

- 1 L'art. 43, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone:

«La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario (...) sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione».

- 2 La Commissione ha adottato le proprie disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello Statuto (in prosieguo: le «disposizioni d'esecuzione») il 27 luglio 1979.

- 3 L'art. 6 delle disposizioni di esecuzione stabilisce:

«Il compilatore del rapporto informativo lo redige e lo comunica all'interessato (...). Quest'ultimo dispone di 15 giorni lavorativi per firmarlo e in tale occasione ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili e di chiedere

eventualmente che il rapporto sia sottoposto, unitamente alle sue osservazioni, al compilatore di appello di cui all'art. 7».

4 L'art. 7 delle disposizioni d'esecuzione recita:

«Il compilatore d'appello si pronuncia (...) quindi il rapporto informativo viene comunicato all'interessato, che dispone di 15 giorni lavorativi per firmarlo. In tale occasione egli ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili e di chiedere eventualmente che il rapporto informativo unitamente alle sue osservazioni sia sottoposto al comitato paritetico per i rapporti informativi.

Se il funzionario ne fa richiesta, il rapporto informativo completo unitamente alle osservazioni viene trasmesso, per parere, al comitato paritetico per i rapporti informativi.

Il parere del comitato paritetico per i rapporti informativi viene quindi comunicato al funzionario e al compilatore d'appello. Questi redige il rapporto informativo e lo notifica all'interessato. Il rapporto informativo è allora considerato definitivo».

I fatti e il procedimento

- 5 Il ricorrente è dipendente di grado B4 presso il Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia.
- 6 Il suo rapporto informativo per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993 (in prosieguo: il «rapporto contestato») conteneva valutazioni negative. Gli è stato comunicato dalla Commissione il 3 agosto 1994.

- 7 Il 10 agosto 1994 il ricorrente ha presentato osservazioni al compilatore d'appello conformemente all'art. 6 delle disposizioni d'esecuzione.
- 8 Con nota 16 gennaio 1995, il compilatore d'appello ha confermato la prima valutazione espressa sul ricorrente.
- 9 Con nota registrata il 14 febbraio 1995, il ricorrente ha presentato un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto mirante, da un lato, a far modificare il rapporto contestato e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento del danno morale e materiale a suo parere subito.
- 10 Con decisione 12 febbraio 1996, comunicata al ricorrente il 20 febbraio 1996, la Commissione ha espressamente respinto il reclamo.
- 11 In questa situazione, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 1996, il ricorrente ha presentato il presente ricorso.

Conclusioni delle parti

- 12 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
 - dichiarare il ricorso ricevibile;
 - annullare la decisione della Commissione 12 febbraio 1996, che respinge il suo reclamo del 14 febbraio 1995;

- condannare la Commissione a corrispondergli, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti, l'importo che il Tribunale riterrà equo e
- condannare alle spese la Commissione.

13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

- 14 Senza eccepire formalmente l'irricevibilità, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso, in quanto è stato presentato dopo la scadenza dei tre mesi stabiliti dall'art. 91, n. 3, dello Statuto. Infatti il reclamo del ricorrente, registrato il 14 febbraio 1995, sarebbe stato respinto tacitamente il 14 giugno 1995, sicché egli avrebbe dovuto promuovere un ricorso entro il 14 settembre 1995. Orbene, ricorda la Commissione, l'atto introduttivo è stato presentato solo il 10 maggio 1996.
- 15 Il ricorrente replica in sostanza che sarebbe incompatibile con i diritti della difesa consentire alla Commissione di respingere in modo implicito il suo reclamo. Aggiunge che, in ogni caso, la decisione della Commissione del 12 febbraio 1996 rappresenta un atto amministrativo e in quanto tale è impugnabile in sede giurisdizionale.

Giudizio del Tribunale

- 16 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, se un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza instaurare il procedimento, pronunciarsi mediante ordinanza motivata. Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato in base agli atti del fascicolo e decide che non è il caso di instaurare la fase orale.
- 17 Da una giurisprudenza costante emerge che la presentazione di un reclamo formale ai sensi dell'art. 90 dello Statuto non è un presupposto necessario per la promozione di un ricorso contenzioso se quest'ultimo verte su un rapporto informativo (v., ad esempio, sentenze del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-29/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-787, punto 15, e 26 settembre 1996, causa T-192/94, Maurissen/Corte dei conti, Racc. PI pag. II-1229, punto 22). Tuttavia, se il dipendente preferisce presentare un reclamo amministrativo, deve rispettare tutti i vincoli procedurali inerenti a detto iter (sentenza del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/92, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 24).
- 18 Detti vincoli procedurali implicano in particolare l'osservanza dei termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Infatti detti termini, istituiti onde garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e non costituiscono un motivo lasciato alla discrezione delle parti o del giudice (v., in particolare, sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 8; sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II-77, punto 39, e 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorff/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punto 22, nonché le ordinanze del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II-235, punto 23, e 1° ottobre 1991, causa T-38/91, Coussios/Commissione, Racc. pag. II-763, punto 24).
- 19 Emerge del pari dalla giurisprudenza che i termini summenzionati decorrono solo dal giorno nel quale il rapporto informativo può considerarsi definitivo (sentenza della Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141, punto 15, sentenza Moritz/Commissione, già ricordata, punto 15).

- 20 Poiché il ricorrente ha preferito presentare reclamo, spetta al Tribunale, in primo luogo, stabilire il momento nel quale il rapporto contestato è diventato definitivo e, in secondo luogo, verificare se il ricorrente ha effettivamente osservato i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
- 21 In primo luogo il Tribunale rileva che il rapporto contestato è stato comunicato al ricorrente il 3 agosto 1994. Conformemente all'art. 6 delle disposizioni di esecuzione, il ricorrente ha adito il compilatore di appello, che ha confermato detto rapporto con nota 16 gennaio 1995. Orbene, è pacifico tra le parti che il ricorrente ha rinunciato alla facoltà di rivolgersi al comitato paritetico conformemente al procedimento contemplato dall'art. 7 delle disposizioni di esecuzione. Di conseguenza si deve ritenere che il rapporto contestato è diventato definitivo allorché è stato confermato dalla nota del 16 gennaio 1995 summenzionata.
- 22 In secondo luogo, l'art. 90, n. 2, dello Statuto stabilisce che qualsiasi dipendente può adire l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l'«APN») con un reclamo diretto avverso l'atto lesivo nei suoi confronti. L'APN dispone allora di un termine di quattro mesi decorrente dalla presentazione del reclamo per adottare una decisione motivata. Alla scadenza di questo termine il silenzio dell'APN equivale ad una reiezione implicita, che può essere impugnata mediante ricorso a norma dell'art. 91. In virtù dell'art. 91, n. 3, detto ricorso va presentato entro i tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta.
- 23 Nella fattispecie il ricorrente ha presentato il suo reclamo avverso il rapporto contestato nel termine di tre mesi contemplato dall'art. 90, n. 2. Il reclamo è stato registrato il 14 febbraio 1995. Tuttavia la Commissione non ha dato alcuna espressa risposta nel termine di quattro mesi contemplato dall'art. 90, n. 2. Questo silenzio equivale quindi ad una reiezione implicita, che si considera adottata il 14 giugno 1995. Di conseguenza spettava al ricorrente presentare ricorso avverso detta decisione implicita entro i tre mesi contemplati dall'art. 91, n. 3, vale a dire entro il 25 settembre 1995, ivi compreso il termine in ragione della distanza. Orbene l'atto introduttivo è stato depositato solo il 10 maggio 1996.

- 24 Ne consegue che il ricorso è tardivo.
- 25 Si deve però osservare che, secondo una giurisprudenza costante, l'inosservanza dei termini prescritti dall'art. 91, n. 3, dello Statuto non osta alla ricevibilità di un ricorso allorché il ricorrente ha commesso un errore giustificabile (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249, punto 32). A questo proposito la nozione di errore giustificabile deve essere interpretata in modo restrittivo e non può riguardare che circostanze eccezionali, nelle quali in particolare l'istituzione interessata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (sentenze del Tribunale 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, punti 28 e 29, e Blackman/Parlamento, già ricordata, punto 34).
- 26 Tuttavia è d'uopo constatare che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consentisse al Tribunale di concludere che egli avesse commesso un errore di questo genere.
- 27 Infine, quanto all'argomento secondo il quale la decisione della Commissione del 12 febbraio 1996 costituirebbe un atto amministrativo impugnabile, si deve ricordare che, pur se può lasciare intendere le ragioni della reiezione di detto reclamo, la decisione espressa di reiezione pura e semplice del reclamo del ricorrente costituisce comunque un atto di mera conferma della decisione di reiezione implicita della Commissione (sentenze della Corte 14 aprile 1970, causa 24/69, Nebe/Commissione, Racc. pag. 145, punto 8, e 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 9). Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la domanda di annullamento di un atto di conferma è irricevibile (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 giugno 1996, causa T-110/94, Sánchez Mateo/Commissione, Racc. PI pag. II-805, punti 32 e 33).

- 28 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

- 29 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che soccombe è condannata alle spese se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Di conseguenza ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.**
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 9 luglio 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts